

BANCA D'ITALIA

Capitale versato L. 180,000,000

ADUNANZA GENERALE STRAORDINARIA

DEGLI AZIONISTI

Tenuta in Roma il giorno 16 Dicembre 1908

ROMA  
TIPOGRAFIA DELLA BANCA D'ITALIA

1909

BANCA D'ITALIA

---

Capitale versato L. 180,000,000

---

# ADUNANZA GENERALE STRAORDINARIA

DEGLI AZIONISTI

Tenuta in Roma il giorno 16 Dicembre 1908



ROMA

TIPOGRAFIA DELLA BANCA D'ITALIA

—  
1909



## RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

ALLA

# ADUNANZA GENERALE STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Roma, 16 Dicembre 1908



*Signori,*

L'Assemblea generale degli Azionisti tenutasi in Roma il 28 scorso marzo, esaminate le opportune disposizioni della legge 31 dicembre 1907, n. 804, approvò l'operato dell'Amministrazione circa l'immediata applicazione di esse, riservandosi di provvedere al coordinamento dello Statuto sociale con le nuove norme legislative, in una prossima revisione dello Statuto medesimo.

A quella legge che ebbe per la Banca un alto significato morale, poichè fu il riconoscimento dell'esito felice da essa raggiunto nel faticoso cammino percorso per risanare la sua compagine patrimoniale, fanno seguito oggi taluni accordi ritenuti necessari per regolare equamente i rapporti fra lo Stato e la Banca nel regime che si instaura col 1909.

Nel momento in cui, con rinnovate energie, la Banca s'appresta a iniziare questo regime maggiormente propizio al credito del Paese, conviene che il vostro Statuto, liberato dalle discipline rispondenti a' patti ormai assolti delle vecchie Convenzioni, e coordinato alle disposizioni delle ultime leggi, risponda in ogni sua parte alle presenti condizioni di diritto e di fatto della vostra Società.

\*  
\* \*

L'Amministrazione ha ritenuto di non dover indugiare a presentarvi le proposte di modificazioni allo Statuto, che essa ha formulate con la autorevole cooperazione di quattro fra i maggiori Azionisti scelti dalle Presidenze dei Consigli di Reggenza di Genova, Milano e Torino, dietro invito a queste fatto dalla Direzione Generale per deliberazione presa dal Consiglio Superiore, in relazione a un voto espresso in occasione dell'Assemblea del marzo decorso.

La Commissione di revisione dello Statuto, composta della Giunta del Consiglio Superiore, dei quattro Azionisti, del Direttore Generale e del Vice Direttore Generale, trovatasi concorde nel concetto fondamentale di lasciare integra la base costituzionale della Società, fissò in questo concetto i limiti del suo lavoro. Il quale fu rivolto a introdurre nello



Statuto vigente le modificazioni dipendenti dalle nuove disposizioni di legge e dall'esser cessati taluni obblighi che in esso sono espressamente considerati; quelle corrispondenti a provvedimenti già adottati dall'Amministrazione col consenso dell'Assemblea generale, ma nello Statuto finora non raccolti; quelle altre suggerite dall'esperienza di molti anni; e a recare inoltre alcuni ritocchi, per correggere imperfezioni di forma le quali noccono alla chiarezza delle disposizioni.

Nell'esame dello Statuto in vigore, sono bensì venute in discussione talune proposte intese a semplificare qualche congegno amministrativo e a distribuire in modo forse più omogeneo alcune funzioni, ma si è unanimemente riconosciuto che, neppure per eccezione, potevasi derogare al criterio di conservare, almeno per ora, nella loro integrità i diversi organi dell'Istituto. Infatti anche una sola modificazione ne avrebbe necessariamente recate altre, turbando così un assetto organico che ha risposto per molti anni alle esigenze del buon andamento amministrativo dell'Istituto.

Chiariti così i concetti ond'è stato diretto il lavoro di revisione dello Statuto, par superfluo di aggiungere che poche sono le modificazioni sostanziali le quali non sieno necessaria conseguenza delle mutate disposizioni di legge: sicchè vi sarà agevole

di fare un ponderato esame delle ragioni e delle considerazioni che determinarono le singole proposte che qui si espongono brevemente.



L'elevazione a Sedi delle Succursali di Bari e Bologna, risponde segnatamente a un criterio di riguardo economico regionale. Abbiamo considerato come, mentre i maggiori Istituti tendono ad affermarsi sempre meglio in ogni importante regione, non convenga alla Banca di lasciare più oltre senza rappresentanti al Consiglio Superiore le Puglie e le provincie emiliane e romagnole, nelle quali essa ha due Succursali di prim'ordine pel movimento degli affari. Ed abbiamo promossa l'elevazione di queste due Succursali a Sedi col fermo convincimento di trarne vantaggio anche morale per il nostro Istituto, il quale avrà modo di operare ancor più efficacemente nelle accennate ricche provincie dell'Emilia e della Romagna, e sarà posto in condizioni di svolgere più intensamente la propria azione in quelle delle Puglie, pur esse ragguardevoli per il posto che occupano nella vita del Paese.

Quando anche gli eletti delle Sedi di Bologna e di Bari porteranno direttamente nel Consiglio Superiore la voce degli interessi di quelle notevoli re-

gioni italiane, e qui recheranno gli utili suggerimenti per l'Istituto, dettati dalla esperienza delle cose e dalla conoscenza delle persone, il Consiglio Superiore presenterà anche meglio l'espressione dell'unità nazionale.

Allo stesso concetto di agevolare una partecipazione delle varie provincie d'Italia nei Consigli della Banca, risponde la proposta di sopprimere, all'art. 66 dello Statuto in vigore, la disposizione per la quale i Consiglieri di Reggenza devono essere scelti nella città o, tutto al più, nella Provincia dove esiste la Sede. Questa limitazione era ragionevole quando meno agevoli erano i mezzi di comunicazione, ma ora che questi sono resi assai facili, si presenta la convenienza di non escludere dai Consigli di Reggenza buoni elementi che possono trovarsi altrove.

Senza portare innovazioni nella composizione del Consiglio Superiore, anzi, allo scopo di provvedere all'equilibrio di esso in dipendenza dell'aumento del numero dei Consiglieri delegati dai Consigli di Reggenza, per la creazione di due nuove Sedi, si propone di portare da quattro a cinque il numero dei Consiglieri da eleggersi dall'Assemblea Generale degli Azionisti. Rimarrà così quella proporzione che si è stabilita nel 1896, quando venne accolto il concetto di dare agli azionisti una partecipazione diretta nella costituzione del Consiglio Superiore, in consi-



derazione che essi sono variamente distribuiti nel Paese.

Per ragioni di convenienza amministrativa, suggerite dall'esperienza degli anni decorsi, e anche per tener conto di condizioni di fatto, col nuovo art. 75 si modificano gli obblighi dettati dall'art. 69 in vigore, rendendo unica la cauzione dei Direttori di Succursale e unica quella dei Consiglieri di sconto; distinguendo, invece, secondo che trattisi di Sedi o di Succursali, le cauzioni dei Censori. Nello stesso articolo viene determinata anche la cauzione degli Agenti.

Infine, la Commissione di revisione dello Statuto ha creduto conveniente e dignitoso per gli amministratori superiori della Banca di proporre che, in luogo delle medaglie di presenza, venga fissata un'assegnazione complessiva che il Consiglio ripartirà fra i suoi membri nelle forme che riterrà migliori.

\*  
\*\*

Accenniamo ora brevemente alle modificazioni proposte le quali traggono diretta ragione dalle nuove disposizioni legislative o da provvedimenti già approvati dall'Assemblea Generale degli Azionisti; e indichiamo le semplici varianti di forma introdotte

nel disegno di nuovo Statuto, con brevi chiarimenti che daremo seguendo l'ordine numerico degli articoli modificati.

Art. 2.

Si sostituisce in questo e negli altri articoli alla parola Stabilimenti l'indicazione specificata di Sedi, Succursali ed Agenzie, perchè si ritiene che le Agenzie non possano essere comprese nella dizione generica di Stabilimenti.

Al capoverso contrassegnato con la lettera *b*) s'introduce una semplice modificazione di forma.

Art. 5.

Si toglie la disposizione riguardante l'eventualità considerata dall'art. 13 della legge 10 agosto 1893, perchè la Banca ha soddisfatto agli obblighi impostigli dalle leggi.

Nell'ultima parte si modifica la forma per ottenere maggior precisione.

Art. 6.

L'art. 76 viene qui trasportato per ragione d'ordine logico.

Art. 7, 8 e 9.

Modificazioni di forma per meglio chiarire le disposizioni e per evitare la possibilità di qualche dubbio legale e di incertezze circa la consegna dei certificati di azioni.

## Art. 9.

Si ritiene necessario di disciplinare nello Statuto, e in un unico articolo, oltre ai trasferimenti per successione, anche quelli ordinati per sentenza passata in giudicato e quelli per cessazione del vincolo a favore della Banca per malleveria o garanzia, nonché quelli per conto « *Stanze di Compensazione* » e conto « *Portafoglio titoli* ». Questi due servizi vengono disimpegnati dalla Banca con espressa approvazione dell'Assemblea generale degli azionisti.

## Art. 11 e 12.

Le modificazioni portate da questi due articoli agli articoli 9 e 10 in vigore, sono dirette — per ragioni legali — a precisare come debbano essere intestate le azioni spettanti a persone incapaci, a dichiarare che le azioni della Banca sono suscettibili di vincoli per dote e per garanzia, e a specificar meglio i casi nei quali si possono rilasciare duplicati di certificati di azioni.

## Art. 13 e 14.

L'articolo 11 dello Statuto in vigore viene diviso in due per evitare l'inconveniente della ripetizione, nella seconda parte, dei numeri che suddividono la prima parte.

Siccome la Banca può fare anticipazioni anche contro pegno di merci, si ritiene opportuno di rendere compiuta la specificazione, mentre si toglie la parola *tratta* perchè si ritiene sufficiente l'indicazione generica di *cambiali*, e si sopprimono le parole « *a contanti* » perchè l'acquisto di cambiali, ecc., in seguito alla legge 31 dicembre 1907, si può fare anche a termine.

Al n. 3 del nuovo art. 14, con le parole *capitale sociale* si rende più chiara la disposizione riguardante l'impiego del capitale

in edifici ad uso della Direzione Generale, delle Sedi, delle Succursali e delle Agenzie, in conformità all'interpretazione che il Consiglio Superiore ebbe occasione di darle.

Art. 16.

Modifica l'art. 13 in relazione alla nuova disposizione contenuta nella legge 31 dicembre 1907 per quanto riguarda l'assunzione dell'esercizio delle Ricevitorie provinciali.

Art. 17.

Si ritiene opportuno di aggiungere fra le disposizioni statutarie la facoltà, derivante da legge, nella Banca di esercitare il servizio delle Stanze di compensazione.

Art. 19.

Per ragione d'ordine logico si trasporta qui una disposizione che fa parte dell'art. 23.

Si toglie l'inciso *salvo il caso previsto all'alinea b) dell'art. 44*, per evitare che si possa ritenere in facoltà della Direzione Generale di consentire normalmente operazioni di sconto senza il voto delle competenti Commissioni. Resta tuttavia per i casi straordinari, la facoltà di che all'art. 49 nuovo.

Art. 22.

Il richiamo alle disposizioni di legge fatto nel modo il più lato, permette di sopprimere tutta la specificazione, anzichè modificare questa in relazione alle disposizioni della legge 31 dicembre 1907; evitando così che nuovi mutamenti legislativi rendano necessarie ulteriori modificazioni allo Statuto.

Nell'ultima parte dell'articolo per evitare dubbi e questioni

circa la custodia delle merci date alla Banca in pegno a garanzia di anticipazioni, si aggiunge una disposizione la quale è informata al concetto che le merci non debbano avere, rispetto alla custodia, lo stesso trattamento degli altri valori.

Art. 23.

Si trova che la questione dell'art. 21 in vigore, sia meglio a posto facendola seguire immediatamente al primo articolo che riguarda le anticipazioni.

Art. 25.

Alla dizione « *entro un termine non maggiore di sei mesi* » riguardante l'obbligo del rimborso dell'anticipazione, si sostituisce perchè più propria, la dizione: « *entro il termine indicato nella polizza* ».

Si modifica la seconda parte dell'articolo 19 in vigore in considerazione che i nuovi limiti per le anticipazioni, fissati dalla legge 31 dicembre 1907, non lasciano nella maggior parte dei casi che un margine di 10 %<sub>0</sub> sul valore delle garanzie.

Art. 26.

Si crede opportuno di meglio fissare la procedura per l'intimazione di pagamento nel caso d'inadempienza degli obblighi assunti da chi abbia ricevuto l'anticipazione, prendendo a modello lo statuto della cessata Banca Nazionale.

Si sopprime l'art. 22 in vigore e la prima parte dell'art. 23, perchè si considera che la facoltà, nel Consiglio Superiore, di fissare la misura dei diritti da percepirsi e di determinare le norme per le operazioni sia compresa nell'articolo che determina le attribuzioni del Consiglio medesimo (art. 43 nuovo n. 3).

## Art. 27.

S'introducono semplici modificazioni di forma e non vi si comprende l'ultimo comma dell'articolo corrispondente in vigore, perchè delle agenzie tratta l'art. 63 nuovo.

## Art. 28 e 29.

Per comodità di citazione, è opportuno di dividere in due il lungo articolo 25 in vigore.

Nel primo si aggiunge, per evitare possibili contestazioni, che il diritto d'intervento all'Assemblea generale degli azionisti spetta al titolare delle azioni, qualunque sia il vincolo che le aggravi e di chiunque sia la proprietà.

Nel secondo, che presenta lievi modificazioni di forma, si toglie l'obbligo di *ripetere altre due volte* entro i quindici giorni di rigore, l'avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* per la convocazione dell'Assemblea generale, perchè si ritiene sufficiente un solo avviso, tanto più che agli azionisti viene spedita anche una circolare.

Si toglie parimenti nel successivo art. 31, l'obbligo della duplice inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* nel caso di rinvio dell'assemblea.

## Art. 35.

Si porta a un mese il termine utile per la firma del verbale dell'Assemblea generale, per evitare le difficoltà che, a tal uopo, s'incontrano quando il Presidente del Consiglio Superiore non risieda in Roma.

Per ragioni d'ordine logico l'art. 33 in vigore si trasporta dopo quello immediatamente seguente.

## Art. 42.

Si determina il numero legale per la costituzione del Consiglio Superiore sostituendo *quindici* a *dodici* per mantenere la proporzione in relazione all'aumento del numero dei Consiglieri.

## Art. 43.

Per maggiore chiarezza e per evitare inutili ripetizioni, si dà ai capoversi di quest'articolo la numerazione progressiva, e si introducono alcune modificazioni di forma.

Si aggiungono sotto i numeri 7 e 8, le disposizioni per le *Casse di Servizio* e per la *Cassa Generale* istituite dopo la compilazione dello Statuto in vigore, ma già approvate dall'Assemblea generale degli azionisti.

Con le modificazioni al capoverso ora contrassegnato dal n. 16 si elimina la possibilità di una interpretazione lata, secondo la quale tutti i contratti di qualsiasi specie dovrebbero essere sottoposti al Consiglio Superiore. Questo già da tempo ha conferito al Direttore Generale la facoltà di vendere immobili per somma non superiore alle L. 50,000.

Le aggiunte al capoverso seguente sono intese ad evitare confusione con le attribuzioni del Direttore Generale, ed eliminare possibili controversie coi Conservatori delle ipoteche.

## Art. 44.

È opportuno di staccare dall'articolo precedente la disposizione relativa alla facoltà del Consiglio Superiore di delegare temporaneamente determinata facoltà, per porre meglio in rilievo la potestà di delegare, che ha il Consiglio Superiore.



## Art. 46.

Si introducono varie modificazioni di forma e si elimina l'ultimo capoverso del corrispondente articolo in vigore, perchè la nomina dei Sindaci è già considerata nell'art. 29 (nuovo), e, quanto al numero di essi, provvede l'art. 183 del Codice di Commercio.

## Art. 47.

L'art. 47 risulta, con alcune modificazioni non sostanziali, dall'unione dei due articoli 42 e 43 in vigore.

## Art. 48.

Con varie modificazioni di forma, quest'articolo chiarisce meglio le attribuzioni del Direttore Generale quanto ai provvedimenti riguardanti il personale, la stipulazione dei contratti e i consensi per traslazioni e tramutamenti di titoli del debito pubblico appartenenti alla Banca, e per la cancellazione dei vincoli a favore di essa sulle rendite nominative, ecc.

## Art. 49.

Le disposizioni di questo articolo son quelle della seconda parte dell'art. 44 in vigore, che si ritiene opportuno di dividere in due, allo scopo di ben separare dalle altre le attribuzioni che il Direttore Generale ha in concorso con l'Ufficio di Presidenza.

## Art. 50.

La disposizione del primo alinea è così lata da rendere superflue le parole *ed ha la firma per le operazioni a lui affidate*.

Il secondo comma, aggiunto, è ritenuto necessario per evitare che si pretenda la prova dell'assenza o dello impedimento.

## Art. 51.

Si ritiene che l'articolo, nella nuova forma, meglio determini la composizione dei Consigli di reggenza, quale è anche presentemente, togliendo qualsiasi dubbio sulla parte che hanno i censori nelle riunioni dei Consigli medesimi.

Si aggiunge la facoltà di portare, in casi eccezionali, a quattordici il numero dei reggenti per poter provvedere convenientemente, ove occorra, alle speciali esigenze di servizio delle Sedi di maggior movimento d'affari.

Questa aggiunta ha per conseguenza le disposizioni del successivo art. 52, non comprese nell'articolo corrispondente dello Statuto in vigore.

## Art. 53.

Si sopprime il penultimo capoverso, che è ripetizione inutile di ciò che è già stato detto all'art. 51 nuovo.

## Art. 54.

Convieni nell'ultimo capoverso sostituire all'indicazione generica *Casse* quella specifica di *Sagrestie*, perchè il servizio dei Reggenti si limita all'apertura e chiusura di queste soltanto.

## Art. 56 e 58.

S'introducono soltanto alcune modificazioni di forma.

## Art. 59.

La disposizione del primo capoverso del corrispondente articolo in vigore viene trasportata nel successivo articolo, perchè va meglio compresa fra le attribuzioni del direttore.

Si è ritenuto di sopprimere la parola *giornaliera*, perchè potrebbe avvenire che l'istituzione delle casse di servizio permettesse di evitare talvolta l'apertura della sagrestia. Si è sostituita la parola *Sagrestie a Casse* per evitare dubbi.

#### Art. 60.

Si ritiene che convenga meglio precisare i rapporti che intercedono fra Direzione Generale e Direttori degli Stabilimenti, aggiungendo dopo *sorveglianza* le parole *e dipendenza*. L'aggiunta che segue si rende necessaria non estendendosi questo rapporto di dipendenza anche ai Consigli di reggenza.

Per evitare difficoltà di carattere legale conviene dichiarare esplicitamente che la rappresentanza onde sono investiti i Direttori si estende ai giudizi e a tutti gli atti e contratti che interessano lo Stabilimento, senza bisogno di speciale delegazione, salvo i casi previsti dagli articoli 43 e 48.

L'aggiunta che si fa nel secondo capoverso dell'articolo in vigore dopo la parola « girate » corrisponde a quanto già si pratica dai Direttori ed è suggerita dalla convenienza di evitare possibili dubbi e difficoltà legali.

Si sopprime l'ultimo capoverso dell'articolo in vigore, poichè è ripetizione di quanto è stato già detto nell'articolo 51 nuovo.

#### Art. 61.

Si ritiene conveniente di prevedere il caso che il Presidente del Consiglio di Reggenza sia assente o impedito. Si fa poi seguire immediatamente un nuovo articolo perchè non abbiano a sorgere dubbi intorno alla portata delle attribuzioni di chi sostituisce il Direttore.

## Art. 63.

L'articolo viene modificato nella prima parte, a fine di togliere l'incongruenza della disposizione in vigore, per la quale i capi delle Agenzie, a differenza dei direttori delle Sedi e delle Succursali, devono essere nominati dal Consiglio Superiore; nella seconda parte, per chiarire che lo Statuto commette al Consiglio Superiore di provvedere a quanto concerne l'ordinamento delle Agenzie; e ciò allo scopo di regolarne le funzioni secondo l'importanza di esse e secondo gli ammaestramenti dell'esperienza.

## Art. 64.

Per dare una maggiore precisione alla definizione dei profitti, si aggiunge: « e dai ricuperi sulle sofferenze ammortizzate ». Nella distinzione delle spese, non si devono più annoverare *gli accantonamenti prescritti dalla Convenzione 30 ottobre 1894*, poichè non resta — e per pochi anni ancora — che l'obbligo dell'accantonamento per la liquidazione della Banca Romana. Conviene quindi usare la formula lata: « e gli altri oneri prescritti dalle leggi ».

## Art. 65.

L'articolo nuovo tiene conto della partecipazione dello Stato agli utili e chiarisce la facoltà nell'Assemblea generale degli Azionisti, di deliberare la costituzione con parte degli utili ad essi spettanti, di riserve destinate a scopi determinati.

Degli articoli che seguono, i n. 71, 72 e 73 in vigore vengono tolti perchè incorporati negli articoli 48 e 60 nuovi, i n. 77 e 78 (Disposizioni transitorie) vengono soppressi perchè non hanno

più ragione di essere, gli altri presentano semplici modificazioni di forma, esclusi quelli che abbiamo già esaminati (70, 73 e 74 nuovi).

★ ★ ★

E ora diremo brevemente di un articolo aggiuntivo che vi proponiamo, in relazione agli accordi stipulati col R. Governo e sottoscritti da S. E. il Ministro del Tesoro e dai rappresentanti della Banca il giorno 29 del mese di novembre decorso.

Secondo tali accordi, soggetti ad approvazione per legge in quanto hanno riferimento e rapporto col regime della partecipazione dello Stato agli utili netti che la Banca produrrà dal 1909 in poi, fra il R. Tesoro e la Banca è stato convenuto quanto appresso:

Art. 1. L'Amministrazione della Banca dichiara di non far uso della facoltà considerata dall'art. 68 del testo unico delle leggi su gli Istituti di emissione; e si obbliga di assegnare una somma eguale alla metà dell'importo complessivo delle plus-valenze patrimoniali accertate e da accertare, derivanti da tutte le liquidazioni al netto del *deficit* di quella della Banca Romana, a un fondo da costituirsi per le pensioni agli impiegati e ai pensionati della Banca d'Italia iscritti presso le Casse di previdenza dei cessati Istituti.

Art. 2. Col reimpiego dell'altra metà delle plus-valenze effettivamente accertate la Banca medesima si costituirà una « Riserva straordinaria » intangibile sino a tutto il 1923, i frutti della quale saranno attribuiti al nuovo fondo di pensioni durante gli anni 1909 913, e direttamente agli azionisti durante gli anni successivi sino

a tutto il 1923, per la sola parte delle dette plus-valenze reimpiègate che rimarrà libera dopo coperto per intero il *deficit* di *liquidazione* della Banca Romana.

Art. 3. I primi dieci milioni delle ripetute plus-valenze complessivamente accertate saranno attribuiti al conto « Riserva straordinaria »; i dieci milioni successivi al nuovo fondo per le pensioni; le plus-valenze ulteriormente accertate saranno di anno in anno assegnate per metà alla detta Riserva e per metà al detto Fondo, salva determinazione delle plus-valenze ancora non accertate e del loro riparto alla fine della concessione.

Art. 4. L'Amministrazione della Banca potrà inserire nello Statuto una disposizione intesa a dar facoltà al Consiglio Superiore di impiegare le somme attribuite alla « Riserva straordinaria » in modi e forme diversi da quelli preveduti dallo Statuto in vigore, purchè con l'assenso del Ministro del Tesoro.

Art. 5. Negli anni dal 1909 a tutto il 1923, sarà prelevato il 5 % degli utili netti dell'esercizio allo scopo di assegnare la somma corrispondente al fondo pensioni; e negli anni 1914-1923 sarà prelevata, allo stesso scopo e dagli stessi utili netti prima del riparto, una annualità costante di L. 750,000. Entro l'anno 1923, d'accordo fra il R. Tesoro e l'Amministrazione della Banca, saranno prese le disposizioni necessarie per assicurare il servizio delle pensioni agli iscritti presso le Casse dei cessati Istituti dal 1924 in poi; se vi sarà un avanzo finale, questo passerà, a suo tempo, fra gli utili dell'Istituto.

Art. 6. Il nuovo Fondo pensioni sarà amministrato e disciplinato con norme deliberate dal Consiglio Superiore e approvate dal Ministro del Tesoro.

Art. 7. Questa Convenzione sarà presentata, entro il corrente anno, al Parlamento per la sua approvazione.

In applicazione dei riferiti accordi, il Consiglio Superiore ha deciso di presentare all'Assemblea Generale degli Azionisti, per le sue deliberazioni, il seguente articolo, da inserire nello Statuto, con l'approvazione del Governo, dopo che gli accordi stessi saranno divenuti perfettamente esecutivi:

Una riserva straordinaria sarà costituita con porzione delle plus-valenze risultanti dalla liquidazione delle partite che erano considerate immobilizzate agli effetti delle leggi su gli Istituti di emissione. Le somme assegnate a siffatta riserva straordinaria, per deliberazione del Consiglio Superiore, con l'assenso del Ministro del Tesoro, potranno essere impiegate in modi e forme diversi da quelli indicati nel Titolo II del presente Statuto.

Con questo articolo si determina la costituzione di una riserva speciale giovandosi di una parte delle plus-valenze di già accertate e che si verranno successivamente accertando per la liquidazione delle antiche partite immobilizzate; e si autorizza il Consiglio Superiore a impiegare questa parte delle plus-valenze nel modo che crederà migliore, salvo l'assenso del Governo, nello interesse dell'Istituto eventualmente congiunto a qualche interesse pubblico, che potrebbe consigliare, per una somma



limitata, non eccedente l'ammontare di queste nuove risorse accantonate, di uscire dalle sfere dei reinvestimenti in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, purchè di pieno riposo.

I motivi che hanno poi indotto l'Amministrazione della Banca, con il consenso del Governo, a devolvere direttamente o indirettamente la maggior parte delle accennate plus-valenze a fronteggiare i gravi oneri del bilancio che deriveranno dal servizio delle pensioni agli impiegati e ai pensionati ancora iscritti presso le Casse di Previdenza dei cessati Istituti — Banca Nazionale nel Regno, Banca Nazionale Toscana e Banca Toscana di Credito — sono per sè stessi evidenti e non hanno bisogno di speciale commento. Gli azionisti della Banca d'Italia rinunziano al beneficio cui aspiravano, di riprendersi, in forma di rimborso graduale di capitale o di maggiori frutti annuali, una porzione degli utili rilasciati all'Istituto in somma superiore alle necessità della ricostituzione patrimoniale nel decorso quindicennio, allo scopo di migliorare le condizioni del bilancio negli esercizi venturi, e di rafforzare viemmaggiormente la compagine patrimoniale ed economica dell'Istituto, che sente tutti i suoi doveri e le sue responsabilità di fronte al Paese.

Così la vostra Amministrazione, per gli alti fini della potenza finanziaria e morale dell'Istituto, ha

creduto di impegnarsi verso lo Stato a non far uso della facoltà concessale dall'art. 68 del testo unico delle leggi su gli Istituti di emissione, secondo il quale, la Banca, avendo soddisfatto puntualmente agli obblighi delle vigenti leggi bancarie, potrebbe rimborsare agli azionisti trenta milioni versati in osservanza della Convenzione 30 ottobre 1894, in ragione di non più di sei milioni l'anno.

Certo una riduzione di capitale, ottenuta con la conservazione integra di tutte le altre facoltà che la legge concede alla Banca, a cominciare da quella dell'emissione dei biglietti nei limiti attuali, avrebbe potuto essere ritenuta dall'Amministrazione come tecnicamente giustificata e per di più vantaggiosa agli azionisti, poichè una massa eguale di utili avrebbe servito un capitale più ristretto. Se non che, di fronte alle considerazioni suggerite dalla piccola ragion del lucro o dalla semplice comparazione esteriore dei prospetti bancari di altri Stati, in condizioni di fatto diverse dal nostro, la vostra Amministrazione ha messo altre considerazioni di ordine più elevato, perchè collegantisi con gli interessi generali, e non ha esitato a scegliere la via seguita, sicura di ottenere anche per ciò la vostra ambita approvazione.

Fra pochi mesi vi saranno note le risultanze del bilancio dell'esercizio corrente, e in quell'occasione

daremo assieme uno sguardo al cammino percorso in quindici anni, l'anno che volge alla fine segnando una stazione della nostra vita bancaria: ci si riposerà volgendosi indietro, per ripigliar subito il passo e procedere innanzi meglio allenati dopo le difficoltà superate. Oggi basti il dire che nessun sacrificio gli azionisti hanno risparmiato per corrispondere all'aspettativa del Paese e per soddisfare con la larghezza, che è doverosa per chi partecipa alle sorti di una grande istituzione, gli obblighi che a questa eran fatti. Del resto non vi può essere dissenso fra noi nel riconoscere la necessità che la Banca d'Italia, amichevolmente unita ai Banchi di Napoli e di Sicilia, guardi oggi e sempre al supremo intento dell'economia nazionale e della finanza pubblica, per il bene della Patria.

IL DIRETTORE GENERALE  
**STRINGHER.**

## Deliberazioni dell'Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti

---

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Superiore Gr. uff. Tommaso Bertarelli.

È presente come Delegato speciale del Ministero del Tesoro il comm. Luigi Torossi.

Risultano presenti n. 1164 Azionisti, rappresentanti n. 152,457 azioni, con 5383 voti.

Il Presidente, accertato l'intervento di azionisti possessori di oltre 150,000 azioni, nota che essi sono più che sufficienti, per rendere valida l'Assemblea, e accenna che gli azionisti aventi diritto d'intervenire sono soltanto 2817 possessori di 242,727 azioni, le rimanenti 57,273 azioni essendo possedute in parte da meno di tre mesi, e in parte in numero minore di venti per ciascun azionista.

L'Assemblea approva il seguente ordine del giorno presentato dall'azionista avv. Giovanni Villa:

« L'Assemblea generale, udite la relazione e le dichiarazioni del Direttore Generale, sia per quanto concerne la revisione dello Statuto Sociale, sia rispetto agli accordi col Governo sottoscritti il 29 novembre scorso, approva le modificazioni proposte al vigente Statuto, compreso l'articolo aggiuntivo, e confida che esse saranno sollecitamente approvate dal Governo.

« Dà facoltà al Consiglio, e per esso al Direttore Generale, di concretare le varianti di forma che si stimassero ancora opportune e quelle che risultassero necessarie per tener conto di eventuali osservazioni del Ministro del Tesoro e per coordinare le di-

sposizioni dello Statuto medesimo con quelle dei detti accordi dei quali l'assemblea generale prende atto. »

Su proposta dell'azionista avv. Scotti, l'Assemblea delibera anche il seguente ordine del giorno:

« L'assemblea generale, a tenore della disposizione contenuta nel capoverso dell'art. 74 del disegno di Statuto ora approvato, delibera:

che i consiglieri di reggenza eletti o delegati a far parte del Consiglio Superiore abbiano per quest'ufficio una assegnazione annuale complessiva di L. 60,000 in luogo delle medaglie di presenza;

che la detta assegnazione venga ripartita dal Consiglio Superiore fra i suoi membri, nelle forme e nei modi che stimerà più convenienti ».



# STATUTO DELLA BANCA D'ITALIA

APPROVATO

DALL' ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

in data 16 dicembre 1908

---

## TITOLO I.

### **Costituzione, capitale e durata della Banca d'Italia.**

#### Art. 1.

La Banca d'Italia, creata con la legge 10 agosto 1893, n. 449, è costituita in Società anonima. Essa ha lo scopo di esercitare il commercio bancario e di emettere biglietti al portatore nei limiti e con le norme di legge.

#### Art. 2.

La Banca d'Italia ha la direzione generale e l'amministrazione centrale in Roma.

Essa ha sedi, succursali ed agenzie.

Ha sedi nelle città di: Bari, Bologna, Firenze, Genova, Livorno, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.

Ha succursali nei capoluoghi di provincia nei quali non ha sedi e nelle altre città ai termini dell'art. 1° della legge 10 agosto 1893, n. 449.

Il Consiglio superiore della Banca delibera:

- a)* la istituzione e la soppressione delle sedi, salva l'approvazione dell'assemblea generale e del Governo;
- b)* l'apertura di succursali in città che non sono capoluogo di provincia, la loro chiusura e la loro trasformazione in agenzie, salva l'approvazione del Governo per quelle già esistenti alla data della creazione della Banca d'Italia;
- c)* L'apertura e la chiusura delle agenzie.

#### Art. 3.

Le sedi e le succursali sono amministrare secondo le norme stabilite dal presente Statuto.

#### Art. 4.

La durata della Società è di venti anni, cominciando dal 1° gennaio 1894, ed è prorogabile fino al 31 dicembre 1923, a norma dell'articolo 21 della convenzione 28 novembre 1896, approvata con le leggi del 17 gennaio 1897 e del 3 marzo 1898, numeri 9 e 47.

#### Art. 5.

Il capitale della Banca d'Italia è di 240 milioni di lire diviso in 300,000 azioni nominative di lire 800 ciascuna, di cui lire 600 versate.

Gli eventuali successivi versamenti saranno richiesti dal Consiglio superiore, quando lo reputi necessario.



I versamenti non potranno essere maggiori di lire 100 ciascuno per azione, nè esser richiesti a distanza minore di 3 mesi l'uno dall'altro.

Quando l'azionista non eseguisca il versamento, si procederà a norma del codice di commercio.

#### Art. 6.

Nel caso di emissione di nuove azioni, queste saranno offerte di preferenza agli azionisti e ripartite pro rata fra i medesimi.

#### Art. 7.

Le azioni sono nominative. I rispettivi certificati di iscrizione sono staccati da registri a matrice e rilasciati dalle sedi colle firme del direttore, di un reggente e di un censore; dalle succursali colle firme del direttore e di due censori. Debbono sempre avere il visto del capo d'ufficio competente.

#### Art. 8.

Gli azionisti, siano domiciliati nel Regno o all'estero, devono dichiarare o eleggere il loro domicilio in un Comune dello Stato dove esista una sede, o una succursale o un'agenzia della Banca. Tale dichiarazione o elezione di domicilio avrà effetto per tutte le relazioni, così giudiziali come stragiudiziali, tra la Banca e l'azionista.

## Art. 9.

Il trasferimento consensuale delle azioni viene eseguito mediante dichiarazione speciale sottoscritta dall'azionista o da un suo legale rappresentante e annotata d'ufficio nei libri della Banca. Tale dichiarazione deve essere autenticata da un agente di cambio o da un mediatore a ciò debitamente autorizzato dal Governo, o anche da un pubblico notaio, e vidimata dal direttore.

Il nuovo certificato sarà consegnato dalla Banca al nuovo titolare o a un suo legale rappresentante, previo ritiro e annullamento del vecchio certificato.

## Art. 10.

I trasferimenti per causa di successione e quelli ordinati per sentenza passata in giudicato, avranno luogo di ufficio, previo accertamento delle condizioni di legge.

Le azioni trasferite alla Banca d'Italia conto « Stanze di compensazione » e conto « Portafoglio titoli » sono trasferite di ufficio agli aventi diritto in conformità ai risultati delle liquidazioni e alle disposizioni date dagli associati al servizio del « Portafoglio titoli ».

Ha altresì luogo di ufficio il trasferimento per reinstatazione delle azioni intestate alla Banca d'Italia in conto « Malleveria » o « Garanzia » allorchè diventano libere dal vincolo.

Le dichiarazioni riguardanti i trasferimenti di ufficio sono firmate come dispone l'art. 7.

## Art. 11.

Le azioni della Banca e i certificati che le rappresentano debbono essere iscritti sotto un sol nome o ditta, anche se la loro proprietà sia divisa fra più persone.

Le azioni spettanti a persone incapaci sono intestate al loro legale rappresentante in tale qualità.

Può essere divisa la proprietà dall'usufrutto coll'emissione di certificati corrispondenti.

Le azioni della Banca d'Italia sono suscettibili di vincoli per dote e per garanzia.

## Art. 12.

In caso di sottrazione, distruzione, smarrimento o perdita di certificati di azioni, l'azionista può chiedere duplicati che saranno rilasciati un mese dopo l'ultima pubblicazione del relativo avviso, ripetuto tre volte, a spese dell'azionista, sulla *Gazzetta Ufficiale* e sul foglio degli annunci giudiziari del luogo del suo domicilio dichiarato o eletto, a tenore dell'art. 8 del presente Statuto, e in quello del luogo dove sono iscritte le azioni.

La consegna del duplicato rimane sospesa quando sia notificata legalmente alla Banca una opposizione.

TITOLO II.  
**Operazioni della Banca.**

Art. 13.

Le operazioni che la Banca d'Italia può compiere sono le seguenti:

1° Sconto:

*a)* di cambiali e assegni bancari;  
*b)* di buoni del tesoro;  
*c)* di note di pegno emesse da Società di magazzini generali e da depositi franchi legalmente costituiti;

*d)* di cedole, scadenti nel semestre in corso, dei titoli sui quali l'Istituto può fare anticipazioni.

2° Anticipazione contro pegno dei titoli, dei valori e delle merci indicati dalla legge.

3° Acquisto e vendita di cambiali e di assegni sull'estero, e impieghi di somme in conto corrente all'estero secondo la legge.

4° Impiego di somme in rendita italiana ed altri titoli emessi o garantiti dallo Stato, nei limiti di legge.

5° Emissione di vaglia cambiari e assegni bancari trasmissibili per girata.

Art. 14.

La Banca può inoltre:

1° ricevere depositi a custodia, a cauzione, o in altro modo vincolati;

2° ricevere somme in conto corrente, con o senza interesse, secondo la legge, per rimborsarle a vista o a termine;

3° tenere impiegato non più del decimo del capitale sociale in edifizi ad uso della Direzione generale, delle sedi, delle succursali e delle agenzie;

4° riscuotere per conto di privati, di Società e di enti morali titoli esigibili nel Regno e all'estero, e in generale, fare il servizio di cassa per conto ed a rischio di terzi;

5° può infine compiere quelle altre operazioni che fossero autorizzate per legge e deliberate dall'assemblea generale degli azionisti.

#### Art. 15.

La Banca d'Italia, alle condizioni deliberate dal Consiglio superiore, può compiere operazioni e disimpegnare servizi ed incarichi per conto del tesoro dello Stato.

#### Art. 16.

Può assumere l'esercizio delle ricevitorie provinciali e fare alle provincie anticipazioni di sovrimposte nella misura e colle norme stabilite dalla legge.

#### Art. 17.

La Banca può esercitare il servizio delle Stanze di compensazione.

**Norme per le operazioni.**

## Art. 18.

Le cambiali e gli assegni bancari da ammettersi allo sconto devono essere regolarmente bollati, avere una scadenza non maggiore di quattro mesi, ed essere muniti di due o più firme solidali di persone o ditte notoriamente solventi.

I buoni del tesoro, le cedole e le note di pegno contemplati dalla legge, non possono essere scontati a una scadenza maggiore di quattro mesi.

## Art. 19.

Le operazioni di sconto devono essere fatte col voto delle apposite commissioni di che agli articoli 56 e 58 del presente Statuto.

## Art. 20.

Le cambiali pagabili dove la Banca non ha una sede, una succursale o un'agenzia possono essere rimesse per l'incasso ad un corrispondente scelto dal Consiglio superiore.

## Art. 21.

Il Consiglio superiore può ordinare, ove lo creda opportuno, che le Commissioni di sconto regolino i fidi col sistema del *castelletto*.

**Art. 22.**

Le anticipazioni contro pegno si fanno per mezzo di polizza in doppio originale portante ciascuno le condizioni dell'operazione e la durata nei limiti di legge.

Il valore delle merci sulle quali è chiesta l'anticipazione deve essere accertato da mediatori designati dalla Banca.

Le dette merci saranno custodite in appositi magazzini con porta munita di due serrature a congegno diverso, le chiavi delle quali saranno affidate rispettivamente al direttore e a uno speciale incaricato.

**Art. 23.**

Le anticipazioni sono consentite soltanto a persone le quali abbiano o eleggano domicilio in una delle città dove esista una sede o una succursale o una agenzia della Banca.

**Art. 24.**

I titoli nominativi depositati alla Banca per operazioni di anticipazione devono essere muniti di dichiarazione di cessione in garanzia o di vincolo di pegno, rilasciata nelle forme di legge.

**Art. 25.**

Chi riceve l'anticipazione sottoscrive, a favore della Banca, l'obbligo del rimborso entro il termine indicato nella polizza.



Ogni qualvolta il prezzo corrente dei titoli e delle merci depositate subisca una diminuzione che riduca della metà il margine stabilito dalla legge fra il valore dei titoli e delle merci, e l'ammontare dell'anticipazione, il depositante dovrà, in ragione dell'avvenuto ribasso di prezzo, o reintegrare la cauzione o restituire una parte proporzionale dell'importo della anticipazione.

Art. 26.

Qualora nei due giorni successivi alla scadenza o quando avvenga il deprezzamento, di che all'articolo precedente, il debitore non adempia agli obblighi assunti, la Banca gli intimerà il pagamento con atto di ufficiale giudiziario notificato al domicilio dichiarato ed eletto nella polizza. Trascorsi tre giorni dalla data dell'intimazione, la Banca, senza altra formalità, può far vendere, in tutto o in parte, i titoli o le merci depositate. La vendita deve esser fatta per mezzo di un agente di cambio o di un mediatore.

Per la vendita dei titoli esteri la Banca potrà valersi dei suoi corrispondenti esteri.

La procedura indicata sopra non toglie o sospende gli altri modi di esecuzione competenti alla Banca, come la omissione della detta procedura non implica alcuna responsabilità per la Banca, nè menoma le sue ragioni di credito.

La Banca, col prodotto della vendita, si rimborsa del suo credito in capitale ed accessori, e dà al debitore

nota del ricavato. Qualora risulti una deficienza, il debitore deve rimborsarla entro due giorni; ove invece risulti un'eccedenza, la Banca la restituisce al debitore, salvo il disposto dell'art. 1888 del codice civile e le speciali convenzioni fra le parti.

Le condizioni sopra indicate devono risultare dalla polizza di pegno sottoscritta dal debitore.

### TITOLO III.

#### **Amministrazione della Banca.**

##### Art. 27.

I poteri della società risiedono:

- a)* nelle assemblee generali degli azionisti;
- b)* nel Consiglio superiore e nella sua presidenza;
- c)* nel direttore generale e nel vice direttore generale;
- d)* nei Consigli di reggenza, nelle commissioni di sconto e nei direttori delle sedi e succursali.

##### § 1.

#### **Assemblea generale degli azionisti.**

##### Art. 28.

L'assemblea generale ordinaria degli azionisti, convocata dal Consiglio superiore non meno di 15 giorni

innanzi a quello fissato per l'adunanza, si riunisce in Roma non più tardi del 31 marzo di ciascun anno. È presieduta dal presidente o da uno dei vice-presidenti del Consiglio superiore.

Hanno diritto di intervenire gli azionisti possessori, da tre mesi almeno, di 20 o più azioni della Banca.

Il diritto d'intervento spetta al titolare delle azioni, qualunque sia il vincolo che le aggravi e di chiunque ne sia la proprietà.

Quando la proprietà è divisa dall'usufrutto, è chiamato ad intervenire a tutte le assemblee il solo usufruttuario, salvo che sia diversamente stabilito nel titolo costitutivo dell'usufrutto.

#### Art. 29.

L'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria viene stabilito dal Consiglio superiore e deve comprendere l'approvazione del bilancio, la nomina dei membri del Consiglio superiore per la parte devoluta all'assemblea generale, secondo l'articolo 39 del presente statuto, e la nomina dei sindaci.

Deve pure comprendere tutte le proposte presentate al Consiglio superiore entro il mese di gennaio, con domanda sottoscritta da uno o più azionisti possessori da tre mesi almeno di 5000 o più azioni cumulativamente, le cui firme siano legalizzate da pubblico notaio o certificate dal direttore di una sede o di una succursale o dal capo di una agenzia della Banca.

La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati agli azionisti con avviso inserito, almeno 15 giorni prima dell'assemblea, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli azionisti vengono pure avvertiti della data e dell'ordine del giorno dell'assemblea mediante circolare spedita, almeno otto giorni prima di quello della riunione, al domicilio da loro dichiarato od eletto, giusta l'articolo 8.

#### Art. 30.

Gli azionisti aventi diritto di intervenire all'assemblea generale hanno un voto per ogni 20 azioni sino a 500 azioni, ed un voto per ogni 50 azioni in più delle 500, purchè possedute da non meno di tre mesi.

Ogni azionista avente diritto d'intervenire all'assemblea generale può farvisi rappresentare anche mediante mandato speciale su appositi moduli con firma certificata vera dal direttore di una sede o di una succursale o dal capo di un'agenzia della Banca.

Gli intervenuti in qualità di azionisti o in qualità di rappresentanti di azionisti, o nell'una e nell'altra qualità insieme, non hanno diritto in alcun caso a più di 50 voti.

#### Art. 31.

L'assemblea generale è valida quando intervengano, in persona o a mezzo di rappresentanti, almeno 100

azionisti possessori di un decimo o più del capitale sociale.

Non raggiungendosi questo numero di azionisti e di azioni, l'assemblea viene rimandata a non meno di 8 nè a più di 15 giorni di distanza dalla prima convocazione. In questa seconda riunione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e la quantità delle azioni rappresentate.

Il rinvio dell'assemblea sarà annunziato nella *Gazzetta Ufficiale* nell'intervallo tra la prima e la seconda riunione, con avvertenza che trattasi di una seconda convocazione.

Il presidente dell'assemblea può prorogare al giorno successivo l'assemblea quando l'ordine del giorno non sia stato esaurito nel giorno stabilito.

Avvenendo che nel secondo giorno manchi il numero legale, saranno ritenute valide le deliberazioni che fossero state prese nel primo giorno, e, per il resto, si dovrà procedere ad una nuova convocazione con le formalità indicate nel presente articolo per le riconvocazioni in caso di mancanza di numero legale.

Nell'assemblea di seconda convocazione non possono essere prese deliberazioni estranee agli oggetti rimasti all'ordine del giorno della prima.

#### Art. 32.

Sono valide le deliberazioni che ottengono la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

I componenti del Consiglio superiore non votano,

per l'approvazione del bilancio annuale, per la nomina dei sindaci e per le deliberazioni riguardanti la loro responsabilità; però le azioni da essi possedute sono comprese nel computo per la validità dell'assemblea.

Nelle altre deliberazioni, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente dell'assemblea.

#### Art. 33.

Le proposte non comprese nell'ordine del giorno non possono essere discusse, ma l'assemblea può prenderle in considerazione e deliberare che siano iscritte nell'ordine del giorno della successiva riunione.

#### Art. 34.

Oltre all'assemblea generale ordinaria possono essere convocate assemblee straordinarie, colle stesse forme e disposizioni, per deliberazione del Consiglio superiore o per domanda dei sindaci o per domanda di azionisti che siano complessivamente possessori, da 3 mesi almeno, di 20,000 o più azioni.

Le firme degli azionisti devono essere legalizzate da pubblico notaio o certificate vere dai direttori delle sedi e succursali e dai capi delle agenzie.

Il Consiglio superiore, entro 30 giorni dalla legale presentazione della domanda, stabilisce l'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria da riunirsi entro 2 mesi dalla presentazione della domanda stessa.

L'ordine del giorno anche di queste assemblee viene

compilato dal Consiglio superiore, il quale deve comprendervi le proposte presentate dai sindaci e dagli azionisti.

Art. 35.

I verbali dell'assemblea generale sono compilati da pubblico notaio e devono essere firmati, entro un mese da quello dell'adunanza, dal presidente dell'assemblea, dal direttore generale e da due azionisti a ciò delegati dall'assemblea.

Art. 36.

Le assemblee generali degli azionisti presso le sedi sono convocate dal Consiglio superiore nei modi e nelle forme stabilite negli articoli 28, 29 e 30 del presente Statuto.

Esse hanno per oggetto la nomina e la rinnovazione parziale dei Consigli di reggenza e dei censori delle sedi e sono convocate in modo che ogni triennio abbia luogo un'assemblea generale presso ciascuna sede.

Sono valide quando intervengano, personalmente o per rappresentanza, almeno 50 azionisti possessori di un ventesimo del capitale sociale.

Sono presiedute dal presidente o dal vice-presidente del rispettivo Consiglio di reggenza.

L'ufficio di segretario e di estensore del verbale

dell'assemblea spetta al segretario o al vice segretario del Consiglio di reggenza.

Mancando i detti funzionari o alcuni di essi, la assemblea surroga il mancante con uno degli azionisti presenti.

#### Art. 37.

L'adunanza quando non riesca valida per insufficienza del numero degli azionisti intervenuti o delle azioni rappresentate, viene rinviata come è detto nell'articolo 31 e colle identiche formalità.

#### Art. 38.

Le nomine dei funzionari e dei sindaci devono farsi per schede segrete. S'intendono eletti soltanto quei candidati che raccolgono la maggioranza assoluta.

Quando nessuno consegua tale maggioranza, si procede a votazione di ballottaggio tra i due che hanno ottenuto maggior numero di voti. In caso di parità si ritiene eletto il più anziano di età.

### § 2.

#### Consiglio superiore.

#### Art. 39.

Il Consiglio superiore si compone:

dei membri eletti annualmente nel proprio seno dai Consigli di reggenza in ragione di due per ciascuno di essi;



di cinque consiglieri eletti annualmente dall'assemblea generale ordinaria da scegliersi fra gli altri reggenti in carica.

Il direttore generale fa parte del Consiglio superiore.

Il vice direttore generale interviene alle riunioni del Consiglio con voto consultivo. Ha voto deliberativo quando sostituisce il direttore generale.

I membri del Consiglio superiore, il direttore generale e il vice direttore generale devono essere cittadini italiani.

#### Art. 40.

Il Consiglio superiore elegge ogni anno il proprio ufficio di presidenza composto di un presidente, di due vice-presidenti e di un segretario.

Il presidente, o almeno uno dei due vice-presidenti, deve avere stabile dimora in Roma.

I membri dell'ufficio di presidenza possono essere rieletti. Però il presidente dopo tre elezioni consecutive, non può, per un anno, essere rinominato allo stesso ufficio.

#### Art. 41.

Il Consiglio superiore nomina e revoca il direttore generale e il vice-direttore generale.

Per la nomina è necessario il voto di due terzi dei componenti il Consiglio; per la revoca occorre il voto della maggioranza assoluta.

Le nomine del direttore generale e del vice-direttore generale devono essere approvate dal Governo.

Art. 42.

Il Consiglio si aduna in Roma. Le adunanze ordinarie si tengono una volta al mese per invito del presidente o del direttore generale; occorrendo, possono aver luogo adunanze straordinarie per invito del presidente o del direttore generale, o su domanda motivata di almeno cinque dei membri del Consiglio stesso.

Esso è legalmente costituito quando intervengano almeno quindici dei suoi componenti, compreso il direttore generale o chi ne fa le veci.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci.

Le votazioni, quando si tratti di persona o quando lo richiedano almeno tre consiglieri, si fanno per scrutinio segreto; negli altri casi si fanno per voto palese.

Art. 43.

Al Consiglio superiore spetta l'amministrazione generale della Banca.

In conformità alle disposizioni di legge e dei regolamenti, esso:

1° Delibera sulla forma e sui distintivi dei biglietti al portatore per la parte che riguarda la Banca, dei vaglia cambiari e degli assegni bancari.

2° Delibera la creazione e l'emissione dei biglietti e la distruzione di quelli ritirati ed annullati.

3° Stabilisce la misura dell'interesse per le anticipazioni e la ragione dello sconto, e determina, in genere, le norme e le condizioni per le operazioni della Banca.

4° Assegna alle sedi e alle succursali i fondi per i rispettivi impieghi mensili, e fissa le norme da osservarsi nella ripartizione di essi fra le varie categorie delle operazioni.

5° Nomina i corrispondenti della Banca all'interno ed all'estero.

6° Delibera i regolamenti interni dello Istituto.

7° Su proposta del direttore generale, delibera la istituzione di speciali casse di servizio per la cauta custodia dei valori non rinchiusi nelle sagrestie e ne regola l'esercizio, affidando le operazioni di apertura e chiusura di esse ad impiegati della Banca.

8° Stabilisce le norme riguardanti la Cassa generale presso l'amministrazione centrale.

9° Disciplina il servizio delle casse di previdenza degli impiegati e stanziava le somme necessarie al regolare esercizio di esse.

10° Determina il numero dei reggenti, dei consiglieri di sconto e dei censori presso le sedi e le succursali.

11° Su proposta del direttore generale, determina la pianta organica del personale, fissa gli stipendi, nomina e revoca gli impiegati.

12° Nomina e revoca su proposta del direttore

generale i consiglieri di sconto e i censori delle succursali. La nomina dei censori delle succursali deve essere ratificata dai sindaci.

13° Stabilisce le cauzioni dei cassieri e degli altri impiegati aventi responsabilità materiale, e ne delibera lo svincolo.

14° Delibera lo svincolo delle cauzioni dei funzionari.

15° Esamina ed approva il bilancio annuale ed il conto dei profitti, delle spese e delle perdite, che presenta poi ai sindaci ed all'assemblea generale degli azionisti per la definitiva approvazione. Sentita la relazione dei sindaci, delibera i dividendi e gli acconti sui medesimi da pagarsi agli azionisti.

16° Autorizza i contratti che importano alienazione di immobili per somma superiore a 50,000 lire e le transazioni, i concordati e le cessioni riguardanti crediti di somma superiore a 200,000 lire, e si pronunzia su tutti quegli altri contratti e sulle azioni giudiziarie che, per la loro importanza, il direttore generale creda di sottomettere alla sua approvazione.

17° Delibera le cancellazioni, le riduzioni e le restrizioni d'ipoteche iscritte a favore della Banca, nonchè le surrogazioni a favore dei terzi, quando il credito non sia interamente estinto; salvo quanto è detto agli articoli 48 e 49.

18° Delibera l'istituzione, la trasformazione, la soppressione delle sedi, succursali ed agenzie come è detto all'art. 2.

19° Delibera la chiamata dei versamenti sulle azioni.

20° Delibera su tutte le materie che non siano esplicitamente demandate all'assemblea generale degli azionisti.

Art. 44.

Il Consiglio superiore può delegare temporaneamente determinate facoltà all'ufficio di presidenza, ad uno o più dei suoi membri, od anche, su proposta del direttore generale, ad impiegati della Banca.

Art. 45.

I verbali e gli estratti delle deliberazioni del Consiglio superiore sono autenticati dal presidente e dal direttore generale o da coloro che ne fanno le veci.

§ 3.

**Sindaci e censori.**

Art. 46.

La vigilanza prescritta dal Codice di commercio, è esercitata dai sindaci e dai censori.

I censori non possono essere più di quattro.

I sindaci funzionano collegialmente ed esercitano, direttamente presso l'amministrazione centrale o per mezzo dei censori presso le sedi e le succursali, il controllo sull'amministrazione della Banca per l'os-

servanza della legge, dello statuto e del regolamento generale.

I sindaci si tengono in relazione coi censori, sia per le verificazioni delle casse e dei portafogli presso ciascuna sede e succursale, sia per tutte le osservazioni che possono occorrere sull'andamento del servizio in ordine al loro mandato.

I sindaci esaminano le situazioni, i bilanci e i conti dei profitti, delle spese e delle perdite, ed esprimono il loro parere sulla distribuzione del dividendo annuale e di un acconto sul dividendo stesso.

Possono intervenire alle tornate del Consiglio superiore.

Comunicano, ove occorra, al Consiglio superiore o al direttore generale le loro osservazioni e quelle che avessero ricevute dai censori.

I sindaci vengono remunerati con un assegno fisso stabilito anno per anno dall'assemblea generale.

#### Art. 47.

I censori prendono contezza dell'andamento degli affari delle sedi e delle succursali presso le quali vengono eletti e ne rivedono semestralmente il bilancio.

Hanno facoltà di attingere dai direttori le informazioni che credono utili all'adempimento del loro mandato.

Per incarico dei sindaci, possono chiedere di esaminare i registri, il portafoglio e la situazione della cassa per farne la verifica, la quale, in ogni

caso, dovrà essere eseguita in modo completo da due di essi, almeno una volta ogni trimestre.

Riferiscono ai sindaci, per le eventuali comunicazioni al Consiglio superiore o al direttore generale, le proposte e le osservazioni che credono utili all'andamento dell'Istituto, dandone contemporaneamente notizia al direttore e, nelle sedi, anche al Consiglio di reggenza. A questo scopo esiste presso ciascuna sede e ciascuna succursale apposito libro per raccogliere le osservazioni che i censori credano di dover notare.

#### § 4.

#### Direzione generale.

#### Art. 48.

Il direttore generale rappresenta la Banca di fronte ai terzi in tutti gli atti, i contratti ed i giudizi. Ha la firma sociale con facoltà di delegazione previa approvazione del Consiglio superiore.

Fa al Consiglio superiore tutte le proposte che giudica utili alla Società ed al buon andamento dell'amministrazione, e ne eseguisce le deliberazioni, e interviene alle adunanze con voto deliberativo.

Può assistere alle adunanze dei Consigli di reggenza e delle Commissioni di sconto delle sedi e succursali o delegare ad assistervi il vice-direttore generale.

Provvede alle operazioni in titoli dello Stato e in divise estere nei limiti di legge.

Ha facoltà, in casi eccezionali, di allargare o di restringere le assegnazioni mensili alle sedi e succursali, salvo a riferirne al Consiglio superiore nella prima sua adunanza.

Propone al Consiglio superiore la nomina e la revoca degli impiegati della Banca, dei censori e dei consiglieri di sconto delle succursali.

Regola le promozioni nel personale.

Stipula i contratti, salva autorizzazione o approvazione del Consiglio superiore nei casi indicati nell'articolo 43 n. 16, e osservando la disposizione dell'articolo 49 lettera *a*. Può delegare alla stipulazione, anche mediante semplice lettera, funzionari o impiegati della Banca.

Ha facoltà di consentire, senza alcuna preventiva autorizzazione, alla traslazione ed al tramutamento delle rendite nominative sul Debito Pubblico appartenenti alla Banca, nonchè alla cancellazione dei vincoli e delle ipoteche annotate a favore della Banca stessa, tanto sulle dette rendite nominative quanto su qualunque altro titolo di debito dello Stato.

Consente la cancellazione di ipoteche o la restituzione di pegni nonchè le surrogazioni a favore di terzi quando il credito della Banca, garantito con le ipoteche e con i pegni, sia integralmente estinto. Può consentire altresì la postergazione nonchè la riduzione e la restrizione delle ipoteche, la restituzione parziale dei pegni e la parziale surrogazione in favore di terzi in proporzione della avvenuta diminuzione del credito.



Di fronte ai terzi ed al conservatore delle ipoteche, il direttore generale ha facoltà in tutti i casi, e quindi anche in quelli contemplati dall'art. 43 n. 17, senza alcuna limitazione o condizione, di consentire la cancellazione, la postergazione, la riduzione, la restrizione, le annotazioni ed i sub-ingressi nelle ipoteche e nei pegni, ed in genere qualsiasi formalità ipotecaria.

Al direttore generale, salvi i casi indicati nel seguente art. 49, è rimesso tutto quanto nel presente Statuto non è espressamente riservato al Consiglio superiore.

#### Art. 49.

Il direttore generale, col concorso dell'ufficio di presidenza:

*a)* presta il consenso a transazioni, concordati, cessioni, relativamente a crediti non superiori alle L. 200,000, e ne dà comunicazione al Consiglio superiore;

*b)* delibera sulle operazioni di sconto straordinarie proposte dalle sedi e dalle succursali e ne dà comunicazione al Consiglio superiore;

*c)* soprintende alle riserve in valute metalliche, divise estere e conti correnti sull'estero;

*d)* stende l'ordine del giorno per le adunanze del Consiglio superiore.

#### Art. 50.

Il vice direttore generale coadiuva il direttore ge-

nerale nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo surroga in caso di assenza o d'impedimento.

Di fronte ai terzi, al conservatore delle ipoteche, all'Amministrazione del debito pubblico ed agli altri pubblici uffici, la firma del vice direttore generale basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del direttore generale.

## § 5.

### Amministrazione delle sedi.

#### Art. 51.

In ciascuna sede vi è un Consiglio di reggenza.

I reggenti, in ragione dell'importanza degli affari delle Sedi, sono da sette a dodici, ed eccezionalmente possono raggiungere il numero di quattordici, quando ne sia manifesto il bisogno.

Il direttore della sede fa parte del Consiglio con voto deliberativo.

Alle sedute del Consiglio intervengono anche i censori con voto consultivo.

I reggenti e i censori sono nominati dalle assemblee degli azionisti per sei anni, e scadono per metà ogni triennio.

Essi sono rieleggibili.

Ogni consiglio nomina annualmente fra i reggenti un presidente, un vice presidente, un segretario e un vice segretario, i quali possono essere rieletti.

Il presidente del Consiglio di reggenza, dopo tre elezioni consecutive, non può, per un anno, essere rieletto al medesimo ufficio.

#### Art. 52.

Se durante l'intervallo triennale fra l'una e l'altra assemblea degli azionisti presso alcuna delle sedi il numero dei reggenti fosse ridotto a sei, dove sono non più di dieci, a otto dove sono non più di dodici, e a dieci dove eccezionalmente sono più di dodici, e il numero dei censori fosse ridotto a due, sarà provveduto dal Consiglio superiore per i reggenti, dai sindaci per i censori, a surrogare i mancanti. Così, se durante lo stesso intervallo triennale fosse riconosciuta la necessità di portare il numero dei reggenti da dodici a quattordici, in conformità al disposto dell'articolo precedente, il Consiglio superiore provvederà alla nomina dei nuovi reggenti scegliendoli preferibilmente tra i funzionari della Banca.

I nuovi nominati dureranno in carica fino alla prossima assemblea, nella quale si procederà alla elezione definitiva. In caso di elezione per surrogazione, i reggenti e i censori si considereranno eletti per il tempo nel quale sarebbero rimasti in carica i reggenti e i censori surrogati.

## Art. 53.

Il Consiglio si aduna almeno una volta al mese, e tutte quelle altre volte che il presidente lo giudichi necessario, o quando tre reggenti ne facciano domanda.

Non è valida alcuna deliberazione senza la presenza della maggioranza dei reggenti in carica.

Le deliberazioni sono prese alla maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Le votazioni di persone sono fatte per voto segreto.

## Art. 54.

Il Consiglio di reggenza è incaricato dell'amministrazione della sede.

Invigila perchè siano osservate le prescrizioni e le istruzioni del Consiglio superiore e della Direzione generale.

Nomina i due reggenti chiamati a far parte del Consiglio superiore.

Rivede il conto mensile delle operazioni della propria sede e ne esamina i bilanci semestrali.

Stabilisce il turno di servizio dei consiglieri di sconto.

Sottopone, per mezzo del direttore generale, al Consiglio superiore il preventivo delle spese d'amministrazione della sede.

Esamina le proposte di transazione e di concordato dei debitori della propria sede, deliberandone l'accettazione o il rigetto.

Per mezzo dei membri da esso eletti propone al

Consiglio superiore i provvedimenti che crede utili alla sede ed all'Istituto.

È nelle attribuzioni dei reggenti il servizio dell'apertura e della chiusura giornaliera delle sagrestie. A questo scopo viene consegnata al reggente di turno una delle tre chiavi della sagrestia stessa.

Art. 55.

Presso ciascuna sede sono non meno di otto e non più di quindici consiglieri di sconto nominati dal Consiglio di reggenza sopra una lista doppia approvata dal direttore generale e presentata dal direttore della sede.

Essi durano in carica due anni e sono rinnovati per metà ogni anno.

Art. 56.

Due reggenti, il direttore e un consigliere di sconto compongono la commissione chiamata a deliberare sull'ammissione delle cambiali presentate allo sconto.

Nessuna cambiale può essere ammessa senza il voto favorevole del direttore e di due altri membri della detta commissione.

Non possono essere ammesse cambiali con firme d'impiegati della Banca.

Le cambiali che portino la firma di reggenti o di consiglieri di sconto, o di loro ditte, o di società commerciali nelle quali esercitino qualche funzione, non possono essere ammesse allo sconto se non da una commissione alla quale niuno di essi prenda parte.

## § 6.

**Succursali.**

## Art. 57.

Le succursali hanno un direttore, dei censori e dei consiglieri di sconto.

I consiglieri di sconto sono non meno di quattro e non più di otto.

I censori e i consiglieri di sconto sono nominati per due anni e si rinnovano per metà ogni anno.

Ove il numero sia dispari, la rinnovazione ha luogo nel primo anno pel numero minore.

Essi sono rieleggibili.

## Art. 58.

La commissione di sconto si compone di due consiglieri, che prestano servizio a turno, e del direttore che la presiede.

Nessuna cambiale può essere ammessa senza il voto favorevole di un consigliere e del direttore.

Per le cambiali munite delle firme d'impiegati della Banca o di consiglieri di sconto, valgono le disposizioni dei due ultimi capoversi dell'art. 56.

## Art. 59.

I consiglieri di sconto, sotto la presidenza del direttore, si riuniscono due volte ogni anno per esaminare ed approvare i bilanci semestrali, col concorso almeno di due censori.

Il direttore, sentito il parere dei consiglieri di turno, propone al direttore generale le transazioni e i concordati coi debitori della succursale.

È nelle attribuzioni dei censori il servizio della apertura e della chiusura delle sagrestie. A questo scopo viene ad essi, per turno, consegnata una delle tre chiavi delle sagrestie stesse.

## § 7.

### **Direttori.**

#### Art. 60.

La direzione degli uffici e delle operazioni di ciascuna sede e succursale della Banca è esercitata da un direttore, sotto la sorveglianza e dipendenza della direzione generale, e, nelle sedi, sotto la sorveglianza anche del rispettivo consiglio di reggenza.

I direttori rappresentano la Banca di fronte ai terzi, sia nei giudizi, sia in tutti gli atti e contratti che riguardano la rispettiva sede o succursale, senza bisogno di speciale delegazione, salva quella del direttore generale di fronte al conservatore delle ipoteche per le formalità ipotecarie delle quali tratta l'art. 48, e salva l'autorizzazione del Consiglio superiore nei casi specificati all'art. 43.

I direttori propongono alla direzione generale le transazioni ed i concordati con i debitori della Banca, secondo le deliberazioni dei Consigli di reg-

genza nelle sedi e sull'avviso delle Commissioni di sconto nelle succursali.

Firmano la corrispondenza, i vaglia, gli assegni bancari, i mandati di pagamento, le quietanze delle cambiali su piazza, le girate, e i trasferimenti dei titoli nominativi intestati ad essi, nella loro qualità, o alla Banca, in garanzia di operazioni o per cauzioni di cariche nelle rispettive sedi e succursali. Previo consenso del direttore generale e sotto la propria responsabilità, possono delegare al cassiere e ad altro impiegato alcuna delle suddette firme.

Ripartiscono le somme poste a disposizione della rispettiva sede o succursale nelle varie categorie di operazioni, osservate le istruzioni del direttore generale.

#### Art. 61.

Avvenendo improvvisamente la mancanza o l'impedimento del direttore di una sede, il presidente del Consiglio di reggenza, o chi ne fa le veci, provvede alla surrogazione provvisoria, assumendo egli stesso la direzione o delegandovi un altro reggente, e dando immediato avviso al direttore generale.

Avvenendo ugual caso nelle succursali, assume la direzione provvisoria il più anziano d'età dei consiglieri di sconto presenti, che ne riferisce immediatamente al direttore generale.

#### Art. 62.

Il direttore generale ha facoltà di delegare un



Ispettore o un altro impiegato della Banca ad assumere temporaneamente la direzione di sedi e succursali.

I reggenti, i consiglieri di sconto e gli impiegati delegati dal direttore generale, che sostituiscono temporaneamente i direttori delle sedi e delle succursali, ne hanno tutte le funzioni e facoltà.

#### § 8.

#### **Agenzie.**

#### Art. 63.

Le agenzie sono affidate ad un agente alla dipendenza diretta di una sede o di una succursale designata dal Consiglio superiore.

L'ordinamento amministrativo e il regime delle operazioni delle agenzie sono stabiliti dal Consiglio superiore su proposta del direttore generale.

#### TITOLO IV.

#### **Bilancio, utili, spese e perdite, massa di rispetto.**

#### Art. 64.

Ogni anno devono essere fatti il bilancio e l'inventario dell'attivo e del passivo della Società, in conformità del codice di commercio.

Deve essere pure fatto il conto dimostrativo dei profitti, delle spese e delle perdite dell'esercizio annuale.

I profitti sono quelli conseguiti ed incassati durante l'anno tanto dalle operazioni ordinarie quanto da quelle straordinarie e dai ricuperi sulle sofferenze ammortizzate.

Le spese comprendono quelle di ordinaria amministrazione, quelle pel rifornimento della riserva metallica, quelle pei biglietti al portatore e simili, le somme eventualmente erogate a scopo di beneficenza, le tasse e gli altri oneri prescritti dalle leggi.

Alle dette spese e tasse e agli accennati oneri devono aggiungersi, per accertare l'ammontare degli utili netti disponibili, anche le sofferenze dell'esercizio e le rate d'ammortizzazione delle spese che il Consiglio superiore giudicasse ripartibili in più esercizi.

#### Art. 65.

Dall'ammontare degli utili netti è prelevato il ventesimo e portato alla massa di rispetto, finchè questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La massa di rispetto, se diminuita per ammortizzazione di perdita o per qualsiasi altra ragione, deve essere reintegrata a norma del comma precedente.

Gli utili netti residuali, conseguiti secondo il bilancio approvato, sono distribuiti tra gli azionisti,

tenuta presente la partecipazione dello Stato a tenore di legge.

Ove gli utili da distribuirsi agli azionisti superino il 5 per cento sul capitale versato, viene fatta sull'ecedenza un'altra assegnazione del 20 per cento a favore della massa di rispetto.

Quando la massa di rispetto abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, cessa la ritenuta indicata sopra. L'assemblea generale, su proposta del Consiglio superiore, ha sempre facoltà di deliberare la costituzione, con parte dei detti utili, di fondi speciali e di riserve destinate a scopi determinati, avendo presente il disposto della legge per quanto riguarda la partecipazione dello Stato agli utili dello Istituto.

#### Art. 66.

La massa di rispetto, formata come dispone l'articolo precedente e vincolata come fondo di dotazione del credito fondiario della cessata Banca Nazionale nel Regno per un decimo della effettiva circolazione delle rispettive cartelle, è impiegata in titoli emessi o garantiti dallo Stato o anche in cartelle fondiarie della già Banca Nazionale, a tenore della legge 7 luglio 1905, n. 349, ferme le eccezioni dipendenti dal Regio Decreto 6 maggio 1891, n. 222, e dalla legge 7 luglio 1902, n. 290.

## Art. 67.

Una riserva straordinaria sarà costituita con porzione delle plus-valenze risultanti dalla liquidazione delle partite che erano considerate immobilizzate agli effetti delle leggi sugli Istituti di emissione. Le somme assegnate a siffatta riserva straordinaria, per deliberazione del Consiglio Superiore, con l'assenso del Ministro del Tesoro, potranno essere impiegate in modi e forme diversi da quelli indicati nel Titolo II del presente Statuto.

## Art. 68.

Il conto dei profitti, delle spese e delle perdite deve essere presentato ai sindaci, insieme col bilancio annuale, non più tardi del 15 febbraio d'ogni anno. Con la scorta del conto medesimo il Consiglio superiore, udita la relazione dei sindaci, delibera il dividendo da distribuirsi agli azionisti, e da pagarsi effettivamente dopo l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea generale.

## Art. 69.

Nel mese di luglio di ogni anno il direttore generale deve presentare al Consiglio superiore il conto dei profitti, delle spese e delle perdite del 1° semestre. Sulle risultanze di questo conto il Consiglio superiore, sul parere favorevole dei sindaci, previo consenso del Ministro del Tesoro, può deliberare la distribuzione agli azionisti di un acconto di dividendo.

## TITOLO V.

**Disposizioni generali, transitoria e finale.**

## § 1.

**Disposizioni generali.**

## Art. 70.

Il direttore generale, il vice-direttore generale, i direttori delle sedi e succursali e tutti gli altri impiegati non possono appartenere ad altre istituzioni di credito, esercitare commercio, fare operazioni di borsa, essere amministratori, institori o sindaci in qualsiasi Società, interessarsi in Società in nome collettivo, nè assumere responsabilità in società in accomandita.

## Art. 71.

I parenti fino al terzo grado e gli affini in primo grado, i soci solidali della stessa casa di commercio, non possono far parte simultaneamente dello stesso Consiglio.

Non possono far parte dei Consigli della Banca coloro che appartengono all'amministrazione di un altro Istituto di emissione, nè i direttori, nè gli amministratori delegati di altri Istituti di credito.

## Art. 72.

I censori e i consiglieri di sconto delle sedi e suc-

cursali devono essere domiciliati nei luoghi dove sono chiamati ad esercitare il loro ufficio, od almeno nella provincia.

I non regnicoli devono essere domiciliati nello Stato almeno da tre anni.

#### Art. 73.

I funzionari e gli impiegati sono obbligati al più stretto segreto per tutto ciò che riguarda la Banca ed i suoi rapporti con i terzi.

#### Art. 74.

I funzionari della Banca, nel caso di fallimento, od anche di semplice sospensione di pagamenti, nonchè negli altri casi accennati all'art. 151 del vigente codice di commercio, cessano immediatamente dal loro ufficio.

#### Art. 75.

I funzionari della Banca ricevono medaglie di presenza il valore delle quali è fissato dall'assemblea generale.

I reggenti delegati ed eletti a far parte del Consiglio superiore ricevono per questo ufficio, in luogo di medaglie di presenza, un'assegnazione fissata complessivamente dall'assemblea generale degli azionisti all'approvazione del presente Statuto.

## Art. 76.

Devono tenere iscritte al loro nome in piena e libera proprietà:

	Azioni della Banca
i membri del Consiglio superiore, ciascuno	60
il direttore generale . . . . .	60
il vice direttore generale . . . . .	50
i reggenti delle sedi . . . . . ciascuno	40
i censori { delle sedi . . . . . id.	20
{ delle succursali . . . . . id.	10
i consiglieri di sconto . . . . . id.	5
i direttori delle sedi . . . . . id.	40
i direttori delle succursali . . . . . id.	20
gli agenti . . . . . id.	10

## Art. 77.

Le azioni della Banca, che i funzionari e gli impiegati devono possedere, a tenore dell'articolo precedente, s'intendono costituite in garanzia della rispettiva carica e rimangono vincolate e inalienabili per tutta la durata delle funzioni ed uffici rispettivi. Per quelle dei membri del Consiglio superiore non può essere deliberato lo svincolo se non dopo approvato dall'assemblea generale degli azionisti il bilancio dell'anno nel quale sono cessate le loro funzioni; per tutte le altre lo svincolo non può essere deliberato

se non sei mesi dopo che il Consiglio abbia preso atto della cessazione delle rispettive funzioni.

Tutte le dette azioni rimangono depositate, finchè duri il vincolo, nelle casse della Banca.

## § 2.

### **Disposizione transitoria.**

#### Art. 78.

Le cauzioni dei direttori delle succursali saranno portate alla misura unica di n. 20 azioni della Banca d'Italia entro diciotto mesi dalla pubblicazione del presente Statuto sulla *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

## § 3.

### **Disposizione finale.**

#### Art. 79.

Nel caso di scioglimento anticipato, di proroga, di fusione con altra società, di riduzione, di reintegrazione o aumento di capitale sociale e di modificazioni dello Statuto, salva, ove occorra, la osservanza delle disposizioni delle leggi speciali e l'approvazione go-



vernativa, l'assemblea generale viene convocata e costituita in conformità degli art. 28, 29, 30, 35 dello Statuto presente. Ma per deliberare validamente è necessaria la presenza di tanti soci che rappresentino il terzo del capitale sociale e il voto favorevole di tanti soci intervenuti quanti corrispondano ai due terzi almeno del capitale rappresentato.

Occorrendo una seconda convocazione le deliberazioni sono valide, quando intervengano tanti soci che rappresentino il quinto del capitale sociale, e vi sia il voto favorevole di tanti soci intervenuti quanti corrispondano ai due terzi almeno del capitale rappresentato.



